



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 giugno 2013

**NUMERO AFFARE 05948/2012**

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, dal Comune di Scala Coeli (Cs), contro la Regione Calabria, e nei confronti di Bieco S.r.l., avverso il decreto del Dirigente del Settore del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria n. 4180 dd. 29 marzo 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 20 maggio 2010 e recante giudizio di compatibilità ambientale favorevole del progetto di Bieco S.r.l. per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del Comune di Scala Coeli (Cs), località Pipino, con contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compreso il parere tecnico n. 4704 dd. 10 marzo 2010 espresso al riguardo dal Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC;

nonché

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto a' sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 dal Movimento Rosso Verde – Forum Ambientalista, avverso il decreto del Dirigente del Settore del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria n. 4180 dd. 29 marzo 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 20 maggio 2010 e recante giudizio di compatibilità ambientale favorevole del progetto di Bieco S.r.l. per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del Comune di Scala Coeli (Cs), località Pipino, con contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compreso il parere tecnico n. 4704 dd. 10 marzo 2010 espresso al riguardo dal Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC;

#### **LA SEZIONE**

Visto il ricorso incidentale proposto a' sensi dell'art. 9 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 dalla Bieco S.r.l. avverso il parere negativo sul progetto di cui trattasi espresso dal Sindaco di Scala Coeli con nota Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009, nonché avverso la deliberazione n. 15 dd. 3 luglio 2009 del Consiglio Comunale di Scala Coeli e n. 34 dd. 3 agosto 2009 dal Consiglio Comunale di Cariati (Cs), recanti parimenti parere negativo sul progetto predetto.

Visti i motivi aggiunti di ricorso proposti dal Comune di Scala Coeli avverso i pareri del Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC dd. 7 settembre 2011 e 26 ottobre 2011.

Vista la nota Prot. 26758 dd. 7 novembre 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la propria relazione sulle impugnative proposte dal Comune di Scala Coeli;

Vista l'ulteriore nota Prot. 30420 dd. 13 dicembre 2012 con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso le controdeduzioni alla relazione anzidetta da parte del ricorrente Comune;

Visto, altresì, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con il quale il Movimento Rosso Verde – Forum Ambientalista impugna i medesimi provvedimenti censurati dal Comune di Scala Coeli nel proprio ricorso;

Vista la nota di trasmissione della relazione Prot. 29099 dd. 30 novembre 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la propria relazione relativamente a tale ulteriore impugnativa;

Visto il parere interlocutorio n. 246 dd. 24 gennaio 2013 e le conseguenti acquisizioni istruttorie, ed in particolare la nota di trasmissione dell'ulteriore relazione Prot. n. 5306 dd. 6 marzo 2013 da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fulvio Rocco;

Premesso e considerato quanto segue.

1. La Bieco S.r.l. , avente sede a Rossano (Cs), località Scalo, Contrada Sant'Irene – Zona industriale ed esercente l'attività di trattamento e smaltimento di rifiuti, ha presentato in data 3 dicembre 2008 alla Regione Calabria domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e di rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un progetto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del Comune di Scala Coeli (Cs), località Pipino.

In data 16 febbraio 2009 il nucleo regionale VIA/VAS/IPPC ha disposto di assoggettare tale progetto a VIA.

Il relativo procedimento si è concluso con l'adozione del decreto del Dirigente del Settore del Dipartimento Politiche dell'ambiente della Regione Calabria n. 4180 dd.

29 marzo 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 20 maggio 2010: decreto con il quale è stato quindi espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole rispetto al progetto in questione ed è stata rilasciata a Bieco la relativa autorizzazione integrata ambientale.

Giova evidenziare che prima dell'adozione di tale provvedimento la medesima Regione Calabria aveva provveduto a convocare al riguardo in data 20 aprile 2009 una prima conferenza di servizi invitando a parteciparvi la Provincia di Cosenza, il Comune di Scala Coeli, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ArpaCal) - Sede di Cosenza e l'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Cosenza - Servizio igiene e sanità pubblica.

In tale seduta è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'A.S.P. (Prot. n. 8584 del 20 aprile 2009), il parere favorevole con prescrizioni dell'ArpaCal (Prot.n. 8605 dd. 20 aprile 2009) unitamente al suo piano di monitoraggio e controllo (Prot. n. 8606 dd. 20 aprile 2009).

La Regione ha quindi provveduto a convocare ulteriori due sedute della conferenza di servizi per approfondire le istruttorie su richiesta avanzata dal Comune di Scala Coeli, tenutesi rispettivamente il 20 maggio.2009 e il 3 giugno 2009, nelle quali il Dipartimento regionale agricoltura, foreste e forestazione ha prodotto a sua volta il proprio parere favorevole con prescrizioni (Prot. n. 12085 dd. 3 giugno 2009).

Il Comune di Scala Coeli ha partecipato a tutte le sedute della conferenza di servizi, non manifestando opposizione al progetto; anzi, nel verbale della conferenza medesima dd. 20 maggio 2009 si legge – tra l'altro – che il Comune *“ribadiva... parere favorevole... in considerazione dell'ubicazione del sito (distanza dal centro abitato di km 12), della natura dei rifiuti.. e soprattutto della congrua compensazione in termini economici e finanziari nonché di ricaduta occupazionale”*

La conferenza dei servizi si chiudeva definitivamente con esito positivo per il progetto di Bieco in data 23 giugno 2009 con l'acquisizione del parere della Provincia di Cosenza, parimenti articolato con prescrizioni.

Con deliberazione n. 15 dd. 3 luglio 2009 il Comune di Scala Coeli ha peraltro poi espresso parere negativo ai fini della procedura relativa al progetto di Bieco; e analogo parere negativo è stato espresso al riguardo dal Consiglio Comunale di Cariati (Cs) con deliberazione n. 34 dd. 3 agosto 2009.

Il Sindaco di Scala Coeli ha poi dato esecuzione alla predetta deliberazione consiliare n. 15 del 2009 esprimendo formale parere negativo sul progetto di Bieco con propria nota Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009, anche a' sensi della competenza comunale in materia di impianti insalubri a' sensi degli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive integrazioni. In dipendenza di tali pronunce negative sul progetto la Regione Calabria ha pertanto comunicato a Bieco a' sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 un preavviso di rigetto della sua domanda.

Bieco, a sua volta, ha replicato a tale preavviso di rigetto rilevando preliminarmente che le motivazioni che avevano indotto il Comune di Scala Coeli ad esprimere parere negativo attenevano in realtà ad altro progetto di discarica con termovalorizzatore per rifiuti solidi urbani di iniziativa pubblica.

La medesima Bieco ha inoltre evidenziato, in via subordinata, che il parere reso da ultimo dal Comune di Scala Coeli risultava non solo di per sé tardivo ma del tutto contraddittorio rispetto a quanto dichiarato dal Comune medesimo in sede di conferenza di servizi e che – comunque – l'insieme delle considerazioni contenute nella predetta deliberazione consiliare risultavano del tutto atecniche e non attinenti alla tutela della salute, confliggendo – altresì – con i pareri – essi sì, viceversa tecnici – espressi dalle altre amministrazioni che avevano partecipato alla conferenza di servizi.

Nella seduta del 10 marzo 2010 il Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC ha espresso nei riguardi del progetto di Bieco il parere tecnico n. 4704 favorevole con prescrizioni, rilevando espressamente che i rilievi contenuti nella predetta deliberazione del Consiglio Comunale di Scala Coeli assumevano una connotazione non già tecnica ma politica e – in quanto tale – estranea alla competenza del Nucleo medesimo.

Sussequentemente, come detto innanzi, con decreto del Dirigente del Settore del Dipartimento Politiche dell'ambiente della Regione Calabria n. 4180 dd. 29 marzo 2010, pubblicato *sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria* del 20 maggio 2010, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole rispetto al progetto di Bieco ed è stata contestualmente rilasciata alla medesima Bieco la relativa autorizzazione integrata ambientale.

2. Con il ricorso straordinario in epigrafe proposto il 14 settembre 2010 il Comune di Scala Coeli chiede pertanto l'annullamento di tale provvedimento, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compreso l'anzidetto parere n. 4704 del Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC reso in data 10 marzo 2010.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'amministrazione ricorrente espone quanto qui appresso specificato.

1) Secondo una prima prospettazione del Comune di Scala Coeli, dopo l'espressione del nuovo parere negativo da parte del Consiglio Comunale del Comune medesimo, il competente Dipartimento regionale avrebbe dovuto riconvocare la conferenza di servizi al fine di consentire un ponderato esame sia delle obiezioni formulate dall'organo consiliare, sia delle controdeduzioni formulate a sua volta da Bieco: e ciò - se non altro - anche al fine di riconsiderare la questione con un necessario aggiornamento della situazione di fatto, posto che *medio tempore* rispetto all'ormai lontana disamina del progetto di Bieco era

sopravvenuta altra iniziativa per la realizzazione nel territorio comunale di un termovalorizzatore.

Sotto questo profilo il Comune nega - altresì - recisamente che le osservazioni negative espresse dal proprio organo consiliare siano meramente politiche.

2) Risulterebbe inoltre violato l'art. 9, lett. e), del D.L.vo 13 gennaio 2003 n. 36, nonché l'Ordinanza n. 6294 dd. 30 ottobre 2007 emessa dal Commissario straordinario per l'emergenza in Calabria nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi e pubblicata sul Bollettino *Ufficiale della Regione Calabria* 11.20 dd. 31 ottobre 2007, suppl. straord., in quanto nessuna valutazione sarebbe stata effettuata in ordine alla coerenza dell'iniziativa di Bieco con la pianificazione regionale e provinciale dei rifiuti, esistente e futura.

3) Da ultimo, sempre secondo il ricorrente Comune, va evidenziato che il provvedimento impugnato assume a' sensi dell'art. 213 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 valore di VIA e di AIA, sostituendo con ciò l'autorizzazione di cui all'art. 208 del medesimo D.L.vo, e - in quanto già contemplato dagli artt. 27 e 28 del previgente D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 - è necessario per l'attivazione delle discariche a' sensi dell'art. 8 del D.L.vo 2003 n. 36.

Se così è - afferma sempre il Comune - la domanda e il conseguente procedimento di autorizzazione della discarica sono assoggettati sia alla disciplina generale contenuta nell'art. 208 del D.L.vo 152 del 2006 per gli impianti di smaltimento dei rifiuti, sia alla disciplina speciale segnatamente contenuta nel predetto D.L.vo 36 del 2003 e dettata in tema di discariche.

Ciò posto, il Comune deduce in particolare che il progetto presentato da Bieco risulterebbe carente della documentazione richiesta per l'autorizzazione delle discariche dal D.L.vo 36 del 2003 con particolare riferimento all'individuazione della tipologia dei rifiuti e dei volumi della capacità totale della discarica, al rilevamento geologico di dettaglio, all'obbligo di indagine stratigrafica eseguita con

prelievo di campioni e prove di laboratorio, nonché al piano di ripristino ambientale e – in genere – a tutti gli altri adempimenti richiesti dall'art. 8 del medesimo D.L.vo 36 del 2003.

Né, a sua volta, il provvedimento VIA/AIA qui impugnato recherebbe la delimitazione dell'area dell'impianto, e risulterebbe pure privo dell'indicazione dei volumi complessivi e della tipologia dei rifiuti conferibili in discarica, e ciò in evidente violazione dell'art. 10, comma 2, lett. d) dello stesso D.L.vo 36 del 2003.

3. Con ulteriore ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il Movimento Rosso Verde – Forum Ambientalista, ha a sua volta chiesto l'annullamento del decreto del Dirigente del Settore del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria n. 4180 dd. 29 marzo 2010 e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compreso l'anzidetto parere tecnico n. 4704 10 marzo 2010 espresso dal Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC.

In tale ricorso si deducono le seguenti censure:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 11, del D.L.vo 59 del 2005 e dell'art. 217 del T.U. approvato con R.D. 1265 del 1934; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 14-ter, comma 2, della L. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 ed eccesso di potere per falsità dei presupposti e carenza di istruttoria;
- 3) eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228;
- 4) eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea loro valutazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.L.vo 152 del 2006;

5) eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea loro motivazione, illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L.vo 152 del 2006;

6) violazione dell'art. 51, comma 3 a, della L.R. 16 aprile 2002 n. 19.

4. Con nota di trasmissione della relazione Prot. 29099 dd. 30 novembre 2012 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la propria relazione su tale ulteriore impugnativa.

5. Bieco, a sua volta, ha depositato in data 4 novembre 2010 sia una memoria difensiva con la quale ha replicato a tutte le censure dedotte dal Comune e dal Movimento Rosso Verde – Forum Ambientalista, sia un ricorso incidentale con il quale impugna il predetto parere negativo espresso dal Sindaco di Scala Coeli con nota Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009, nonché le anzidette deliberazioni n. 15 del 2009 e n. 34 del 2009 rispettivamente adottate dal Consiglio Comunale di Scala Coeli e dal Consiglio Comunale di Cariati.

In buona sostanza, secondo Bieco:

1) risulterebbe inapplicabile nella specie l'art. 10-bis della L. 241 del 1990;

2) il parere negativo Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009 reso dal Sindaco di Scala Coeli risulterebbe violare l'art. 14-bis della L. 241 del 1990, nonché l'art. 5, comma 11, del D.L.vo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e ciò in quanto reso al di fuori della conferenza di servizi;

3) le deliberazioni n. 15 del 2009 e n. 34 del 2009, rispettivamente adottate dal Consiglio Comunale di Scala Coeli e dal Consiglio Comunale di Cariati, risulterebbero sorrette da mere considerazioni politiche e – comunque – al più afferenti all'ipotesi di realizzazione della ben diversa iniziativa pubblica riguardante

il prospettato termovalorizzatore, non rientrante per certo nel progetto della medesima ricorrente incidentale;

4) incompetenza del Consiglio Comunale a provvedere a' sensi degli artt. 216 e 217 del T.U. approvato con R.D. 1265 del 1934;

5) insussistenza del presupposto della vocazione turistico-agricola dell'area interessata dal progetto della medesima Bieco, e conseguente insussistenza della sottoposizione dell'area stessa a disciplina DOP/DOC (denominazione di origine controllata ovvero protetta).

Bieco, inoltre, ha puntualmente replicato alle censure contenute nel ricorso principale proposto dal Comune di Scala Coeli.

6. Quest'ultimo, a sua volta, ha altrettanto puntualmente replicato al ricorso incidentale di Bieco e ha proposto motivi aggiunti di ricorso, ribadendo non solo la fondatezza delle proprie deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio, ma anche formulando le seguenti, ulteriori censure:

1) difetto di istruttoria per la sussistenza di discrasie tra le tavole progettuali depositate in sede di istruttoria AIA e le condizioni inserite nella motivazione del provvedimento regionale di autorizzazione;

2) difetto di legittimazione di Bieco ai fini del proprio utilizzo del demanio comunale e provinciale per la realizzazione dell'impianto in questione;

3) sussistenza di variazioni progettuali essenziali rispetto al progetto esaminato in sede di conferenza di servizi e assentite con i pareri del Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC successivamente intervenuti in data 7 settembre 2011 e 26 ottobre 2011, per l'appunto segnatamente impugnati con tali motivi aggiunti.

7. Con nota Prot. 26758 dd. 7 novembre 2012 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la propria relazione su tutte le impugnative proposte dal Comune di Scala Coeli;

8. Con parere interlocutorio n. 246 dd. 24 gennaio 2013 la Sezione ha chiesto al Ministero di inoltrare al Comune di Scala Coeli la propria relazione depositata sul ricorso proposto da tale Amministrazione, con assegnazione di adeguato termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni

9. Con nota Prot. n. 5306 dd. 6 marzo 2013 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso comprova dell'avvenuto adempimento, nonché copia delle controdeduzioni del Comune di Scala Coeli.

10.1. Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene che il ricorso proposto dal Comune di Scala Coeli debba essere respinto.

10.2. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo consta che la conferenza di servizi si è conclusa in data 23 giugno 2009, senza che il Comune di Scala Coeli abbia espresso in tale sede dissenso in ordine al progetto di Bieco, risultando – anzi, ed in base a quanto evidenziato al § 1 del presente parere – che il suo rappresentante abbia ivi sostanzialmente apprezzato l'iniziativa.

L'art. 14-quater, comma 1, della L. 241 del 1990 dispone, nella sua attuale formulazione conseguente all'art. 3, lett. b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122. che *“il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”*.

Come ben si vede, il legislatore ha inteso espressamente affermare l'inammissibilità di dissensi postumi da parte dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,

anche per quanto attiene a chi è titolare di funzioni connesse a valori fondamentali tutelati dagli artt. 9 e 32 Cost.

In tale contesto, il rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 26 del D.L.vo 152 del 2006 assolve alla funzione di richiamare la necessità dei tempi massimi della speciale conferenza di servizi ivi previsti anche nelle ipotesi di dissenso formalmente espresso da uno dei soggetti partecipanti a' sensi dell'art. 25, comma 3-bis, dello stesso D.L.vo 152.

Peraltro, a non diverse conclusioni si perviene avuto riguardo al testo dello stesso comma 1 dell'art. 14-quater così come vigente all'epoca della conferenza di servizi per cui è causa, conseguente alla sostituzione apportata dall'art. 12 della L. 24 novembre 2000 n. 340 al testo della novella di cui all'art. 17 della L. 15 maggio 1997 che aveva – per l'appunto – inserito l'art. 14.quater nel testo della L. 241 del 1990.

Tale testo, infatti, disponeva che *“il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”*.

Anche all'epoca dei fatti per cui è causa, quindi, il dissenso da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi era *expressis verbis* definito *“inammissibile”* dal legislatore se espresso dopo la chiusura della conferenza medesima.

Da ciò, pertanto, discende che i pareri favorevoli resi in sede di conferenza producono immediatamente i loro effetti, con la conseguenza che la loro eventuale revoca non sarebbe comunque idonea a travolgere il provvedimento finale adottato (così, puntualmente, T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 dicembre 2007 n. 12470),

competendo – semmai – per il ben noto principio del *contrarius actus* all’organo che ha emanato il provvedimento finale l’esercizio dell’autotutela.

Più in generale, risulta intrinsecamente illogico rispetto all’impianto “*di sistema*” dell’istituto della conferenza di servizi, fondato sulla basilare esigenza dell’esercizio coordinato e convenientemente rapido delle diverse azioni amministrative deputate alla valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti da iniziative di rilevante impatto per la collettività, riconoscere una tutela giuridica al “*ripensamento*” da parte di un soggetto pubblico che ha comunque contribuito in sede di conferenza di servizi all’adozione del provvedimento finale: specie se, come nel caso qui in esame, il “*ripensamento*” medesimo discende da mere ragioni di opportunità o da motivazioni di carattere politico, ovvero dalla paventata “*sommatoria*” dell’impianto di Bleco con l’iniziativa pubblica deputata a realizzare nello stesso territorio un termovalorizzatore: iniziativa, quest’ultima, del tutto autonoma e in ordine alla quale i Comuni di Scala Coeli e di Cariati ben potranno dedurre nel susseguente e parimenti autonomo procedimento deputato all’approvazione del nuovo – e, per l’appunto – diverso progetto ogni loro contrarietà derivante dal già intervenuto insediamento *in loco* dell’impianto di Bieco. Per effetto del dissenso postumo del Comune di Scala Coeli, la Regione Calabria – ossia l’amministrazione precedente – non è dunque obbligata a convocare una nuova conferenza di servizi, ma può discrezionalmente valutare se ricorrere, o meno, all’annullamento del provvedimento finale medesimo in via di autotutela, a’ sensi dell’art. 21-bis della L. 241 del 1990, “*sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati*”; né, comunque, è obbligata a rendere conto della sua decisione negativa in tal senso agli altri soggetti già partecipanti alla conferenza di servizi.

A ben vedere, inoltre, riconoscere rilievo al dissenso sopravvenuto significherebbe attribuire ad esso una rilevanza addirittura maggiore del dissenso eventualmente

espresso nel procedimento originario: dissenso, quest'ultimo, che sarebbe comunque potuto essere superato sulla base del principio di maggioranza, introdotto nella conferenza di servizi dalla L. n. 340 del 2000 e solamente attenuato dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15.

L'insieme delle suesposte considerazioni porta dunque a respingere il primo ordine di censure proposto nel ricorso del Comune di Scala Coeli.

10.3. Neppure il secondo ordine di censure contenute nel medesimo atto introduttivo del giudizio può essere accolto.

Come detto innanzi, secondo il Comune risulterebbero infatti violati l'art. 9, lett. e), del D.L.vo 36 del 2003 e l'Ordinanza n. 6294 dd. 30 ottobre 2007 emessa dal Commissario straordinario per l'emergenza in Calabria nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi in quanto nessuna valutazione sarebbe stata effettuata in ordine alla coerenza dell'iniziativa di Bieco con la pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti, esistente e futura.

La censura risulta di per sé inammissibile, in quanto la parte ricorrente non ha evidenziato norme di pianificazione in materia di rifiuti che inibirebbero la realizzazione del progetto di Bieco a fronte del suo impatto sostenibile sull'area prescelta.

10.4. Né può essere accolto il terzo ordine di censure dedotto dal Comune, secondo il quale:

1) il progetto presentato da Bieco risulterebbe carente della documentazione richiesta per l'autorizzazione delle discariche dal D.L.vo 36 del 2003 con particolare riferimento all'individuazione della tipologia dei rifiuti e dei volumi della capacità totale della discarica, al rilevamento geologico di dettaglio, all'obbligo di indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e prove di laboratorio, nonché al piano di ripristino ambientale e – in genere – a tutti gli altri adempimenti richiesti dall'art. 8 del medesimo D.L.vo 36 del 2003.

2) il provvedimento del Dirigente del Settore del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria n. 4180 dd. 29 marzo 2010 non recherebbe la delimitazione dell'area dell'impianto, e risulterebbe pure privo dell'indicazione dei volumi complessivi e della tipologia dei rifiuti conferibili in discarica, con evidente violazione dell'art. 10, comma 2, lett. d) del D.L.vo 36 del 2003;

3) l'Amministrazione Regionale avrebbe dovuto pretendere la preventiva prestazione della fideiussione da parte di Bieco, a' sensi dell'art. 10 del D.L.vo 36 del 2003.

A tale riguardo, per quanto attiene alle censure descritte sub 1) e sub 2), consta dall'esame della documentazione dimessa agli atti da Bieco che il progetto di quest'ultima comprende tutto quanto previsto dall'art. 8 del D.L.vo 36 del 2003, ossia, in particolare:

a) la tipologia dei rifiuti conferibili in discarica con i relativi codici CER e i volumi della capacità totale della discarica medesima sono indicati nello studio di impatto ambientale allegato al progetto (cfr. ivi, pagg. 22- 26);

b) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campionature e delle relative prove di laboratorio è contenuta nella relazione "*A.5 Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica*" richiamata anche nel parere tecnico n. 4704 dd. 10 marzo 2010 espresso al riguardo dal Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC;

c) il piano di ripristino ambientale richiesto dall'art. 8, lett. l) del D.L.vo 36 del 2003 è contenuto nell'elaborato tecnico "*B.15 Chiusura e sistemazione finale*", anch'esso espressamente richiamato nel parere n. 4704 dd. 10 marzo 2010 espresso al riguardo dal Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC;

d) più in generale, tutti gli altri dati richiesti dall'art. 8 del D.L.vo 36 del 2003 risultano forniti da Bieco e debitamente citati e valutati nell'anzidetto parere n.

4704 dd. 10 marzo 2010 espresso al riguardo dal Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC.

Per quanto attiene invece alla censura n. 3, ossia all'asserito obbligo per la Regione di pretendere le garanzie fideiussorie prima del rilascio dell'autorizzazione, va evidenziato che l'art. 10, comma 3, del D.L.vo 36 del 2003 dispone nel senso che l'accettazione da parte dell'Amministrazione Regionale delle garanzie finanziarie di cui al susseguente art. 14 costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, e non anche per il rilascio dell'autorizzazione alla sua realizzazione.

L'art. 208 del D.L.vo 152 del 2006 conferma tale stato di cose, posto che, nel disciplinare l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, al comma 11 espressamente dispone che l'autorizzazione deve contenere “.. . g) *le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D.L.vo 13 gennaio 2003 n. 36*”.

Né va sottaciuta l'intrinseca irragionevolezza della tesi del Comune, laddove pretenderebbe che la Bioco, ancor prima di sapere se l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto le sarà rilasciata, dovrebbe nondimeno sostenere un ingente peso economico fornendo in anticipo le garanzie che servono a garantire il corretto esercizio medesimo.

11. Per quanto attiene ai motivi aggiunti di ricorso proposti dal Comune di Scala Coeli, si è visto innanzi al § 6 del presente parere che essi recano i seguenti ordini di censure, riferiti sia al decreto del Dirigente del Settore del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria n. 4180 dd. 29 marzo 2010, sia al parere tecnico n. 4704 dd. 10 marzo 2010 espresso al riguardo dal Nucleo

regionale VIA/VAS/IPPC – e, cioè, ai provvedimenti già impugnati dal Comune medesimo – sia ai pareri intervenuti in data 7 settembre 2011 e 26 ottobre 2011 e resi sempre dal Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC:

- 1) difetto di istruttoria per la sussistenza di discrasie tra le tavole progettuali depositate in sede di istruttoria AIA e le condizioni inserite nella motivazione del provvedimento regionale di autorizzazione;
- 2) difetto di legittimazione di Bioco ai fini del proprio utilizzo del demanio comunale e provinciale per la realizzazione dell'impianto in questione;
- 3) sussistenza di variazioni progettuali essenziali rispetto al progetto esaminato in sede di conferenza di servizi e assentite con gli anzidetti pareri del Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC successivamente intervenuti in data 7 settembre 2011 e 26 ottobre 2011.

Orbene, per quanto attiene alla censura sub 1), il ricorso per motivi aggiunti - presentato in data 18 aprile 2012 – risulta all'evidenza tardivo, trattandosi di circostanze che, ove pur sussistenti, erano materialmente conoscibili in epoca ben antecedente a quella di proposizione dei motivi aggiunti medesimi, posto che le tavole progettuali erano disponibili per il Comune già all'apertura della conferenza di servizi, e posto che il Comune medesimo allorquando ha proposto il primo ricorso avverso il provvedimento dirigenziale n. 4180 dd. 29 marzo 2010 - ossia in data 14 settembre 2010 - ne conosceva a sua volta il contenuto asseritamente difforme al progetto di Bioco.

Risulta pertanto nella specie chiaramente violato il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla conoscenza dell'atto da impugnare, contemplato anche ai fini della proposizione del ricorso per motivi aggiunti (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Comm. spec., 29 febbraio 2000 n. 201).

A conclusione non diversa si perviene per quanto attiene alla censura n. 2), in quanto essa risulta sostanzialmente strumentale all'introduzione di nuove censure

nei confronti del provvedimento dirigenziale n. 4180 dd. 29 marzo 2010, già ben noto alla parte ricorrente al momento della proposizione dell'atto introduttivo del presente giudizio, posto che l'eventualità dell'utilizzo del demanio provinciale e comunale ai fini della realizzazione dell'impianto, con la conseguente realizzazioni di lavori su di esso, risulta di per sé già previsto dal medesimo provvedimento n. 4180, non impugnato sul punto.

Per quanto concerne invece la dedotta sussistenza di variazioni progettuali essenziali rispetto al progetto esaminato in sede di conferenza di servizi e assentite poi con gli anzidetti pareri del Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC successivamente intervenuti in data 7 settembre 2011 e 26 ottobre 2011, va evidenziato che le stesse segnatamente comportano:

- a) modifiche del piazzale dalla particella n. 65 alla particella n. 52;
- b) il differimento della realizzazione dell'isola ecologica;
- c) la modifica relativa alla capacità della vasca esterna di raccolta del percolato;
- d) la modifica relativa alla modalità di smaltimento delle acque di piazzale attraverso la realizzazione di un sistema di depurazione in continuo dimensionato sul tempo di ritorno pari a dieci anni e non previsto dal progetto originario;
- e) la modifica della recinzione e della barriera perimetrale a verde, rese necessarie dalla circostanza che nel progetto originario erano incluse anche aree non utilizzate dall'impianto.

A tale riguardo la Sezione reputa che l'insieme di tali varianti non possa ragionevolmente ricondursi ad ipotesi di *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto”*, ossia – come disposto dall'art.5, comma 1, lett. l-bis come da ultimo sostituita per effetto dell'art. 2, comma 2, lett. c), del D.L.vo 29 giugno 2010 n. 128, alla *“variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente”*.

In tal senso, infatti, la minimalità della variazione progettuale è di tutta evidenza per quanto segnatamente attiene alla modifica della recinzione e della barriera perimetrale a verde (cfr. dianzi, lett. e), che non influisce di per sé sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto.

Analogamente deve concludersi per il differimento della realizzazione dell'isola ecologica (cfr. dianzi lett. b), che parimenti non comporta una variazione progettuale ma solo una diversa tempistica per la realizzazione del progetto, in ordine alla quale l'Amministrazione competente può convenientemente garantirsi in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Per quanto attiene all'intervenuta modifica della capacità della vasca esterna di raccolta di percolato (cfr. dianzi lett. c), la censura del Comune risulta del tutto generica e - quindi - intrinsecamente inammissibile, in quanto non reca alcuna comprova dell'asserita "*sottostima della capacità*" di tale manufatto "*a parità di rifiuti trattati*".

La medesima genericità, e la conseguente inammissibilità, va rilevata anche nei riguardi delle sopravvenute modifiche del piazzale dalla particella n. 65 alla particella n. 52, nonché della diversa modalità di smaltimento delle acque di piazzale attraverso la realizzazione di un sistema di depurazione in continuo dimensionato sul tempo di ritorno pari a dieci anni e non previsto dal progetto originario (cfr. dianzi, rispettivamente, la lett. a e la lett. d): anche in questi casi il Comune materialmente non comprova una sostanziale incidenza di tali innovazioni progettuali, interessanti comunque una parte marginale dell'impianto, sull'insieme dell'impatto ambientale del medesimo.

In dipendenza di tutto ciò, pertanto, i sopra illustrati motivi aggiunti di ricorso proposti dal Comune vanno dichiarati irricevibili per quanto attiene al primo e al secondo ordine di censure, nel mentre per il terzo ordine di censura vanno dichiarati infondati (cfr. lett. b ed e), ovvero inammissibili (cfr. lett. a, c e d).

11.1. La Sezione reputa che anche il ricorso di Rosso Verde – Forum Ambientalista debba essere respinto.

11.2. Come dianzi rilevato al § 3 del presente parere, tale Associazione ambientalista – individuata con D.M. 31 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 dd. 19 giugno 2007 – Serie generale, quale associazione di protezione ambientale a' sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986 n. 349 e perciò nella specie legittimata a ricorrere – ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 11, del D.L.vo 59 del 2005 e dell'art. 217 del T.U. approvato con R.D. 1265 del 1934; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 14-ter, comma 2, della L. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 ed eccesso di potere per falsità dei presupposti e carenza di istruttoria;

3) eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228;

4) eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea loro valutazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.L.vo 152 del 2006;

5) eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea loro motivazione, illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L.vo 152 del 2006;

6) violazione dell'art. 51, comma 3 a, della L.R. 16 aprile 2002 n. 19.

11.3.1. Al riguardo, va evidenziato quanto appresso specificato.

11.3.2.1. Per quanto attiene al primo ordine di censure, la ricorrente interpreta l'art. 5, comma 11, del D.L.vo 59 del 2005 (*“L'autorità competente, ai fini del rilascio*

*dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce ... nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265") nel senso che, qualora esse non siano emanate, non sarebbe possibile autorizzare l'impianto: ossia, in buona sostanza, nel senso che il Sindaco avrebbe un potere paralizzante al riguardo in seno alla conferenza di servizi.*

Tale ricostruzione ermeneutica risulta radicalmente errata.

Come ben si vede, nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'anzidetto art. 5, comma 11, del D. L.vo 59 del 2005, nonché dall'analoga disciplina contenuta nell'art. 32, comma 7, del Regolamento della Regionale Calabria n. 3 del 4 agosto 2008, il Sindaco, quale ufficiale di governo, può in effetti impartire le prescrizioni e le cautele che ritenga utili nell'interesse della salute pubblica a' sensi degli anzidetti artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265 del 1934.

Il Sindaco deve comunque esercitare tali poteri conducendo una previa e puntuale istruttoria e, comunque, motivando le relative misure nell'accertata sussistenza di inconvenienti igienico-sanitari, specialmente quando dall'istruttoria degli organi tecnici non siano emersi profili di particolare criticità (così Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 1982 n. 98).

Ciò posto, nel caso in esame consta che il Sindaco di Scala Coeli, ottenuti i chiarimenti richiesti nella prima seduta della Conferenza di servizi – nel corso della quale, si badi, l'A.S.P. e l'ArpaCal, ossia gli organismi tecnici, hanno entrambi espresso parere favorevole con prescrizioni - ha espresso un parere favorevole al progetto di Bieco *"in considerazione dell'ubicazione del sito (distanza dal centro abitato di circa 12 km); della natura dei rifiuti (non pericolosi) e, soprattutto, della congrua compensazione in termini economici e finanziari nonché di ricaduta occupazionale"*, con ciò astenendosi dall'esprimere a sua volta prescrizioni a' sensi dell'art. 216 e dell'art. 217 del T.U. approvato con R.D. 1265 del 1934.

Come si è già visto al § 1 del presente parere, con deliberazione n. 15 dd. 3 luglio 2009 il Comune di Scala Coeli ha peraltro poi espresso parere negativo ai fini della procedura relativa al progetto di Bieco, e il Sindaco di Scala Coeli ha poi dato esecuzione alla predetta deliberazione consiliare n. 15 del 2009 esprimendo formale parere negativo sul progetto di Bieco con propria nota Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009, anche a' sensi della competenza comunale in materia di impianti insalubri a' sensi degli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive integrazioni.

Orbene, va sul punto evidenziato che il Consiglio Comunale ha al riguardo espresso un dissenso meramente "*politico*" circa il progetto di Bieco, impartendo in tal senso al Sindaco, quale soggetto già partecipante alla conferenza di servizi ed esercente i poteri di cui agli artt. 216 e 217 del T.U. approvato con R.D. 1265 del 1934, la direttiva di opporsi al progetto stesso.

La nota sindacale Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009 risulta tuttavia presentemente emessa dal Sindaco medesimo in carenza di potere, posto che eventuali prescrizioni a' sensi degli artt. 216 e 217 del T.U. potevano essere da lui formulate, a' sensi dell'anzidetto art. 5, comma 11, del D.L.vo 59 del 2005, soltanto nella precedente sede della conferenza di servizi, essendo ivi le stesse contestualmente valutabili circa la loro fondatezza dai predetti due organi tecnici (A.S.P. e ArpaCal); senza sottacere, poi, che anche la stessa deliberazione n. 15 del 2009 risulta adottata in carenza di potere laddove l'organo consiliare intende impartire direttive al Sindaco in una materia nella quale il Consiglio medesimo è per certo sfornito di competenza, quale è – per l'appunto – quella propriamente esercitata dal Sindaco (cfr. al riguardo gli artt. 42 e 50, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 17 agosto 2000 n. 267 e succ. modd.; marginalmente va denotato che il potere sindacale in esame non va ascritto a quelli esercitati quale ufficiale di governo, a' sensi dell'art. 54 del medesimo T.U. 267 del 2000, ma a quelli "*propri*" di cui

all'anzidetto art. 50, comma 3, posto che l'art. 54 configura propriamente soltanto funzioni in tema di sicurezza e ordine pubblico, ovvero di emergenza per la collettività).

Nondimeno, il generale potere di vigilanza del Sindaco sulle industrie insalubri e pericolose, a lui segnatamente attribuito dagli anzidetti artt. 216 e 217 del T.U. approvato con R.D. 1265 del 1934, ben potrà essere esercitato al momento in cui sarà chiesta l'attivazione dell'impianto, nonché – ove del caso, e con stringente motivazione assistita da idonei pareri degli organi tecnici istituzionalmente competenti – anche in epoca successiva (cfr. al riguardo T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15 gennaio 2010 n. 175).

11.3.2.2. Sempre nel primo ordine di censure dedotto dalla ricorrente è pure dedotta la violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990 in ordine all'asseritamente mancata motivazione con la quale l'Amministrazione Regionale, dopo aver comunicato a Bieco a' sensi dell'art. 10-bis della medesima L. 241 del 1990 il proprio intendimento di negare l'autorizzazione VIA/AIA, si è viceversa determinata ad emanarla.

A tale proposito, al fine di smentire la fondatezza di tale rilievo, va evidenziato che nelle considerazioni motive del decreto del Dirigente del Settore del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria n. 4180 dd. 29 marzo 2010, recante l'autorizzazione VIA/AIA, risultano puntualmente citate sia l'anzidetta nota Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009 del Sindaco di Scala Coeli, sia la comunicazione del preavviso di rigetto a' sensi dell'art. 10-bis della L. 241 del 1990 effettuata dall'Amministrazione Regionale con nota Prot. n. 21213 dd. 20 ottobre 2008, sia – ancora – il riscontro dato alla stessa da parte di Bieco.

A tali citazioni fanno peraltro seguito puntuali riferimenti a tutti i pareri – indubitabilmente favorevoli – resi nel corso dell'istruttoria dai vari soggetti istituzionalmente a ciò competenti e che, pertanto, nel complessivo impianto

motivazionale del provvedimento il loro intrinseco contenuto vale dunque a smentire la fondatezza del pregresso preannuncio di rigetto e della predetta nota sindacale Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009.

11.3.3.1. Per quanto attiene alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 14-ter, comma 2, della L. 241 del 1990, vale quanto dianzi rilevato al § 10.2. del presente parere, trattandosi di censura del tutto omologa a quella già formulata nel primo ordine di censure del ricorso proposto dal Comune di Scala Coeli.

11.3.3.2. Per quanto attiene invece alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, va evidenziato che l'invocato vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) del medesimo D.L.vo 42 del 2004, rinvia, ai fini della sua materiale operatività, alla riconduzione dell'area medesima alla nozione di "*bosco*" di cui all'art. 2, commi 2 e 6, del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 227.

Il comma 2 ora riferito prevede a tale riguardo l'emanazione di specifiche leggi regionali che rechino la definizione di "*bosco*".

Essendo intervenuto al riguardo l'art. 4 della L.R. 12 ottobre 2012 n. 45 in epoca assodatamente successiva alla conferenza di servizi di cui trattasi e all'autorizzazione VIA/AIA conseguentemente emanata, andava pertanto applicata nella specie la disciplina transitoria di cui al comma 6 del predetto D.L.vo 227 del 2001, in forza della quale sono invero compresi "*i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva*", ma solo se con "*estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti*": circostanza, questa, non comprovata dalla ricorrente.

11.3.4. Per quanto attiene alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228, la ricorrente sostanzialmente afferma che la realizzazione del progetto di Bieco risulterebbe inibita dalla localizzazione nel

territorio comunale della denominazione di origine protetta (D.O.P.) “*Bruzio*” attribuita a’ sensi del Regolamento (CE) 510/006 alla produzione locale di olio.

La circostanza che l’art. 3 del D.M. 13 gennaio 2005, recante l’approvazione dello Statuto per la tutela e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva D.O.P. “*Bruzio*”, includa – tra l’altro, oltre ad un cospicuo numero di Comuni calabri - anche l’intero territorio comunale di Scala Coeli nella zona di produzione di tale olio e delle olive destinate alla produzione medesima non si pone di per sé come ostativa alla realizzazione della discarica, in quanto il predetto art. 21 del D.L.vo 228 del 2001 configura l’azione di tutela dei prodotti di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT) come essenzialmente programmatica per quanto attiene all’assetto del territorio nel quale tali produzioni sono localizzate, prevedendo al riguardo la previa adozione di piani territoriali di coordinamento e l’altrettanto previa individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti: ossia azioni amministrative che, per l’appunto, non sono state previamente esercitate dal Comune di Scala Coeli.

Né, comunque, è documentata dagli atti di causa la presenza di colture DOCG, DOP o IGT nell’area destinata alla realizzazione della discarica, ovvero nei terreni ad essa circostanti.

11.3.5. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta l’omessa considerazione dell’impatto dell’impianto sugli esemplari presenti in zona di lontra calabrese, specie tutelata.

Al riguardo soccorre la relazione faunistica e botanico-vegetazionale che corredata il progetto e assicura l’insussistenza di pericoli per tale specie animale.

Né, comunque, va sottaciuto che l'area di prevista realizzazione dell'impianto non consta ricadere in aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciale) di cui alla direttiva 92/43/CEE, Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. "Direttiva *habitat*").

11.3.6. Con il quinto ordine di motivi si afferma che la documentazione illustrativa del progetto di Bieco non avrebbe considerato la c.d. "opzione zero", ossia l'impraticabilità della realizzazione dell'impianto: opzione, questa, in effetti considerata dall'art. 22 del D.L.vo 152 del 2006.

Tuttavia, dall'insieme della documentazione fornita da Bieco e valutata in sede di conferenza di servizi, nonché dai pareri unanimemente positivi ivi acquisiti e corredati da puntuali e severe prescrizioni consta che, nell'acclarata assenza di preclusioni di carattere sanitario - ambientale non superabili per effetto delle prescrizioni anzidette, l'ipotesi di non realizzazione dell'impianto sia foriera di criticità, tenendo conto che – come risulta dalla stessa relazione della proponente – nell'area di riferimento regionale sono operative tre sole discariche per rifiuti non pericolosi e nelle quali è possibile conferire RSU, ossia quelle di Crotone, di Rossano e di Celico: quella di Crotone ha 50.000 mc. di capacità residua, nel mentre quella di Rossano e di Celico dispongono nell'insieme di 105.000 mc. di capacità residua (segnatamente 10.000 mc. per Rossano e di 95.000 mc. per Celico, il cui impianto, ancorchè autorizzato nel 2002, non è comunque ancora entrato in funzione per problemi di accesso stradale).

Risulta pertanto sussistere una situazione alquanto difficile per il conferimento dei rifiuti non pericolosi, non risolvibile se non per effetto della realizzazione di un nuovo impianto.

11.3.7. Secondo l'ultimo ordine di censure dedotte dalla ricorrente, la realizzazione della discarica risulterebbe nella specie inibita dalla circostanza che l'area su cui

essa dovrebbe sorgere risulta contemplata dalla vigente strumentazione urbanistica quale zona “E- agricola”, e che a’ sensi dell’art. 51, comma 3, lett. a) della L.R. 16 aprile 2002 n. 19, *“nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata ... a) ogni attività comportante trasformazioni dell’uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l’allevamento e valorizzazione dei prodotti”*.

Tale scelta del legislatore regionale non risulta peraltro precludere, di per sé, la realizzazione di una discarica in area agricola.

Come è ben noto, la giurisprudenza correntemente afferma che, in linea di principio, la destinazione agricola, impressa dallo strumento urbanistico ad una determinata area, non impone un obbligo di utilizzazione della stessa in tal senso, ma ha solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali, con la conseguenza che, salvo specifiche diverse previsioni, essa non può considerarsi incompatibile con la realizzazione di un impianto di discarica, tanto più che quest’ultimo deve ragionevolmente essere localizzato al di fuori della zona abitata e quindi la collocazione in zona agricola risulta essere quanto mai opportuna (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3853); ovvero – e detto altrimenti – che il potere di pianificazione del territorio non può impedire la realizzazione di insediamenti industriali in zone a destinazione agricola salvo in via eccezionale, ossia se si sia in presenza di un assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto ovvero favorito da opere di bonifica, ciò anche in considerazione del fatto che la destinazione agricola ha lo scopo di impedire insediamenti abitativi residenziali e non di precludere, in via assoluta e radicale, qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante; e che, pertanto, non è esclusa la realizzazione, in via assoluta, in zona agricola, di un impianto destinato a discarica (così Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2012 n. 3818).

Orbene, la tipologia di pianificazione contemplata dalla legislazione calabrese non è solo “agricola”

In senso stretto, ma è “agro-forestale” (cfr. artt. 6 e 50 della L.R. 19 del 2002 cit.).

Ma, se è così, risulta evidente che l'area della discarica, allorquando sarà esaurito il suo ciclo operativo e sarà assoggettata a recupero secondo la disciplina contemplata al riguardo dal D.L.vo 36 del 2003, non potrà che essere restituita alla sua primitiva destinazione di sedime prativo e piantumato: dal che, pertanto, discende che la transeunte destinazione dell'area medesima a discarica non inibisce in via definitiva la “*produzione vegetale*” su di essa.

Del resto, lo stesso legislatore regionale allorquando ha effettivamente inteso inibire l'utilizzo delle aree agricole (*rectius*: aree “agro-forestali”) ha provveduto al riguardo mediante l'art. 31 della L.R. 10 agosto 2012 n. 35 inserendo allo stesso art. 53, comma 3., della L.R. 19 del 2002 un'ulteriore lettera d) , in forza della quale in tali zone è “*comunque vietata*” anche “*ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità*”.

E' evidente che tale disciplina legislativa sopravvenuta non travolge, di per sé, gli atti qui impugnati in quanto adottati precedentemente alla sua entrata in vigore: ma, *rebus sic stantibus*, inibisce per certo l'apertura della discarica, a meno che non intervenga una modifica dell'attuale assetto urbanistico dell'area che espressamente la contempra.

12. Da ultimo, la Sezione ritiene che il ricorso incidentale di Bieco debba essere dichiarato irricevibile.

Come è ben noto, a' sensi dell'art.9, quarto comma, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 “*ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare ... eventualmente per proporre ricorso incidentale*”.

Sotto un profilo di mera forma, tale termine risulta di per sé rispettato, in quanto dagli atti del fascicolo consta che Bieco è stata resa notificataria dei ricorsi rispettivamente proposti dal Comune di Scala Coeli e dal Movimento Rosso Verde – Forum Ambientalista in data 15 settembre 2010 e che il ricorso incidentale proposto dalla medesima Bieco è stato a sua volta notificato il 3 novembre 2010 alle controparti.

Tale ricorso, tuttavia, è impropriamente incidentale, in quanto non assume una funzione paralizzante della legittimazione del Comune di Scala Coeli e del Movimento Rosso Verde – Forum Ambientalista ad impugnare il decreto dirigenziale n. 4180 dd. 29 marzo 2010 recante l'autorizzazione VIA/AIA e il parere tecnico n. 4704 dd. 10 marzo 2010 espresso al riguardo dal Nucleo regionale VIA/VAS/IPPC, ma è proposta avverso altri atti direttamente lesivi per gli interessi di Bieco, quali la deliberazione del Consiglio Comunale di Cariati n. 34 dd. 3 agosto 2009, la deliberazione del Consiglio Comunale di Scala Coeli n. 15 dd. 3 luglio 2009 e la nota Prot. n. 2284 dd. 7 agosto 2009.

Tutti tali atti erano per certo noti a Bieco perlomeno dalla data del 6 novembre 2009, ossia dal giorno in cui è stata assunta al protocollo della Regione Calabria la puntuale nota con la quale la stessa Bieco ha fatto pervenire le proprie deduzioni all'Amministrazione Regionale medesima nel procedimento ex art. 10-bis della L. 241 del 1990 da quest'ultima avviato al fine di denegare il rilascio (poi, peraltro, avvenuto) dell'autorizzazione VIA/AIA.

In tale nota Bieco cita infatti gli esatti estremi di tutti tali atti, contestandone il contenuto e riconducendoli a prese di posizione meramente politiche e- in quanto tali – prive di una concreta valenza negativa in ordine alle già assunte conclusioni della conferenza di servizi.

Ma, se così è, la susseguente impugnazione degli atti medesimi a quasi un anno di distanza non può che definirsi tardiva rispetto alla loro conoscenza, non potendo

per certo in questa evenienza soccorrere l'istituto del ricorso incidentale contemplato dall'anzidetto art. 9, comma quarto, del D.P.R. 1199 del 1971, il quale non può quindi che riferirsi ad un ricorso incidentale "*proprio*" inteso a "*paralizzare*" il ricorso incidentale, e non già ad un ricorso soltanto proposto nelle forme e nei termini del ricorso incidentale al solo fine di (inammissibilmente) ovviare all'intervenuto decorso dei termini decadenziali inderogabilmente fissati per l'impugnazione di altri atti lesivi.

(cfr. al riguardo *ex plurimis*, circa la distinzione tra ricorso incidentale proprio ed improprio al fine del discrimine dei termini per la rispettiva proposizione, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2011 n. 2659, con conclusioni puntualmente trasponibili in via analogica all'istituto dell'impugnazione incidentale contemplato nell'anzidetto art. 9, comma quarto, del D.P.R. 1199 del 1971).

P.Q.M.

La Sezione è del parere:

- 1) che il ricorso del Comune di Scala Coeli debba essere respinto;
- 2) che i motivi aggiunti di ricorso proposti dallo stesso Comune debbano essere dichiarati in parte irricevibili, in parte inammissibili e in parte respinti come da motivazione;
- 3) che il ricorso Movimento Rosso Verde – Forum Ambientalista debba essere respinto;
- 4) che il ricorso incidentale proposto dalla Bieco S.r.l. debba essere dichiarato irricevibile.

La presente pronuncia assorbe le istanze cautelari.

L'ESTENSORE  
Fulvio Rocco

IL PRESIDENTE  
Pier Giorgio Trovato

IL SEGRETARIO

Marisa Allega